

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario di ricerca in acustica nel ruolo del personale di ricerca addetto agli istituti scientifici ed ai centri di studio del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, contenente norme sull'ordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vedute le deliberazioni in data 17 ottobre 1963, n. 1682 del Consiglio di presidenza e n. 2858 della Giunta amministrativa del Consiglio nazionale delle ricerche;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1943, n. 238;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 311;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario di ricerca in acustica nei ruoli del personale di ricerca addetto agli istituti scientifici ed ai centri di studio del Consiglio nazionale delle ricerche.

Per la partecipazione al concorso di cui sopra valgono le norme relative alla partecipazione ai concorsi a cattedre universitarie. La Commissione giudicatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 5, n. 1, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.

Al direttore di ricerca si applicano, compatibilmente con le disposizioni del citato decreto legislativo n. 1167, le norme concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e il collocamento a riposo dei professori universitari.

Art. 2.

Coloro che intendano partecipare al concorso di cui al precedente articolo dovranno farne domanda al presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, Ufficio del personale, piazzale delle Scienze, 7 - Roma, entro il 30 giugno 1964.

Nella domanda, da redigersi in carta legale da L. 200, il candidato dovrà dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

- 1) il nome e il cognome;
- 2) la data e il luogo di nascita;
- 3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato, in quanto italiano appartenente a Province geograficamente italiane ovvero in quanto la equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di appositi decreti;
- 4) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- 5) di non aver riportato condanne penali, indicando in caso contrario quali condanne abbia riportato.

Nella domanda dovrà essere indicato il preciso domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione del domicilio stesso dovrà essere tempestivamente comunicata.

La domanda dovrà essere firmata dal candidato. La firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

La domanda dovrà essere corredata:

1) di qualsiasi documento che sia ritenuto utile ai fini del concorso;

2) delle notizie sulla operosità scientifica del candidato in sei copie;

3) di un elenco, in sei copie, di tutti i documenti e pubblicazioni che si presentano per il concorso.

Entro il predetto termine del 30 giugno 1964, i candidati dovranno far pervenire, separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le pubblicazioni con un elenco in duplice copia delle medesime.

I candidati che si trovino all'estero potranno essere ammessi al concorso qualora presentino la domanda, vista dalle competenti autorità consolari, entro il termine del 30 giugno 1964, salvo a presentare le pubblicazioni entro il 31 luglio 1964.

Sui pacchi con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovranno essere indicati il cognome e il nome del mittente.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati, intendendo per lavori pubblicati soltanto quelli per i quali gli stampatori abbiano adempiuto agli obblighi prescritti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

Le pubblicazioni devono essere presentate possibilmente in sei copie.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande dopo il termine del 30 giugno 1964, anche se queste siano state presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari; inoltre non saranno neppure accettate le pubblicazioni pervenute dopo il detto termine.

Il termine per la presentazione delle domande e delle pubblicazioni non verrà, in alcuna caso, prorogato.

Non è consentito fare riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 3.

I candidati che risulteranno nella terna dei vincitori del concorso di cui al presente decreto saranno, secondo l'ordine successivo fissato nella graduatoria della terna stessa, invitati ad accettare, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il posto di direttore di ricerca, al conferimento del quale hanno acquisito diritto.

La comunicazione di accettazione dovrà essere data a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e dovrà pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche - Ufficio del personale, piazzale delle Scienze, 7 - Roma, nel termine perentorio di giorni quindici dalla data in cui è arrivata all'indirizzo del candidato ternato la relativa lettera d'invito. Entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente dalla stessa data il candidato, in caso di accettazione, dovrà far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche i seguenti documenti in carta bollata:

- 1) estratto dell'atto di nascita;
- 2) certificato rilasciato dal Comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Province geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di appositi decreti;
- 3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;
- 4) certificato medico da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio, e con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;
- 5) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune nel quale il vincitore ha avuto la residenza nell'ultimo triennio;
- 6) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcune delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6), devono essere di data non anteriore di oltre tre mesi rispetto alla data della loro presentazione.

E' dispensato dalla presentazione dei predetti documenti il vincitore che sia già dipendente di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche.

Roma, addì 8 aprile 1964

Il presidente: **POLVANI**